

TI_GERICHTE 42.2025.35 vom 15. April 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2025.35_d20250415

FR: TI_GERICHTE 42.2025.35 du 15 avril 2025

IT: TI_GERICHTE 42.2025.35 del 15 aprile 2025

Regeste

Correttamente USSI non entrato nel merito della domanda di prestazioni Las per febbraio 2025, non avendo il ricorr. (informato delle poss. conseg. della mancata produzione di quanto richiestogli) fornito i docc. richiesti per determinare la sua situaz. finanziaria e personale. Corretta anche sanzione

Erwägungen

E. 2

Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o finanziaria di ogni membro dell'unità di riferimento rispetto ai dati relativi all'ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.

E. 3

Reg.Laps corrisponde a quello dell'art. 43 cpv. 3 LPGa, peraltro applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale, che prevede due sanzioni in caso di violazione del dovere di collaborazione avvenuta in modo ingiustificato: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emettere una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo, Basilea, Ginevra 2015, ad art. 43n. 99-100).

B) Ricorso contro la decisione su reclamo del 7 luglio 2025

Chiamato a pronunciarsi sulla sanzione emessa nei confronti di RI1, il TCA ricorda che l'art. 23 cpv. 1 Las prevede che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

Il cpv. 2 Las enuncia che l'importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale.

Ai sensi dell'art. 9a del Regolamento sull'assistenza sociale (Reg.Las):

"Le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse nei seguenti casi:

- a) il beneficiario non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal presente regolamento;
- b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli;

- c) il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono sussidiarie;
- d) il beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l'obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps);
- e) il beneficiario fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);
- f) il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d'ordine e di controllo imposte dall'Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto;
- g) il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d'inserimento, ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo.

Giusta l'art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni assistenziali, l'autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l'indicazione dei rimedi giuridici.

Il cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell'autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

Secondo il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.

Anche con riferimento alla sanzione inflitta al ricorrente, questa Corte ritiene che l'operato dell'USSI, che ha a più riprese ricordato al ricorrente quanto previsto dal citato art. 9a Reg.Las (cfr. supra consid. 2.3.), vada tutelato.

L'istruttoria ha infatti permesso di concludere che il ricorrente - per esempio e come del resto egli stesso, non da ultimo sentito a verbale l'11 marzo 2023, ha ammesso - non aveva annunciato all'USSI il conto presso Banca _____ (sequestrato dalle autorità doganali), aperto per l'importo di sigarette, utilizzato da RI1 anche per le mie spese personali, per il quale egli disponeva di almeno una carta di credito e di una di debito (cfr. doc. 137).

Ancora, il ricorrente ha dichiarato di avere commesso un errore () nel non aver riferito all'USSI dell'esistenza della carta prepagata _____ (cfr. doc. 138) e di avere taciuto l'esistenza del conto legato alla Banca _____ di _____ in quanto vi transitavano pochi soldi (cfr. doc. 138).

RI1, poi, ha dichiarato di non avere voluto dichiarare il conto relativo alla _____ nr. _____, emessa da una banca tedesca che si chiama _____, utilizzato dal ricorrente per dirottare su altri conti i proventi del commercio di sigarette, poiché il conto in questione era legato ad un'attività illecita (cfr. doc. 139), eccetera (cfr. supra consid. 2.3.)

Le asserzioni ricorsuali secondo cui ■ ho dichiarato i conti a mia disposizione e giustificato quelli utilizzati da mio zio, in cui io fungevo solo da prestanome ■, non ne soccorrono a posizione.

Analogamente vale per quanto concerne il mancato annuncio di soggiorni all'■estero, ritenuto come è il ricorrente stesso ad avere indicato, per esempio, che ■ avrei potuto annunciare la visita presso i parenti in ■ (cfr. doc. 134), che negli ■ se non sbaglio vi sono stato 2 volte ■, che peraltro ■ entrambe le volte ho beneficiato dell'aiuto di mio zio per il viaggio in aereo così come per il soggiorno ■ (cfr. doc. 136) e che dal suo passaporto (peraltro emesso a marzo 2023 e, quindi, forzatamente silente su eventuali viaggi precedenti, in particolare alla volta degli ■) risulta che ■ egli si è recato all'■estero perlomeno a gennaio 2024 (cfr. doc. 81-83).

Il tutto ricordato, peraltro, che dal decreto d'■accusa ■ del 20 luglio 2021, cresciuto in giudicato, emerge che il ricorrente è stato condannato per infrazione alla LF legge sugli agenti terapeutici in relazione a ■ sciroppi per la tosse ■ che ha importato dalla ■ (cfr. doc. 151-152).

Infine, il ricorrente pretende che ■ né con ■ né con ■ vi era attività effettiva ■.

Ora, RI1, sentito a verbale l'■ 11 marzo 2025, in relazione alla ■ ha dichiarato ■ circa nel 2022 mio zio ■ mi ha proposto di aprire una società in Ticino (ditta individuale) per rendere verosimile l'■ importazione e la commercializzazione di tabacchi e affini lavorati all'■estero. Concretamente io o registrato la ditta individuale con pochi franchi ed accompagnavo mio zio per i negozi del ■, in quanto mio zio non parla l'■ italiano, per proporre la commercializzazione dei prodotti inoltre mi sono occupato di creare il sito internet per la vendita online, la preparazione dei pacchi e la relativa spedizione. Mio zio che risiede in ■ comprava le sigarette nei duty free shop e li importava senza dichiarazione doganale () ■ (cfr. doc. 135) ed ha, poi, aggiunto, alla domanda a sapere che natura avessero alcuni accrediti sul conto presso Banca ■, che si trattava di ■ persona che hanno acquistato sigarette da me ■ (cfr. doc. 144).

Ne consegue che né le relazioni bancarie ulteriori rispetto a quella ove veniva corrisposta la prestazione Las mensile, né le rispettive carte di credito/debito, né i soggiorni all'■estero, né i guadagni tratti da attività non annunciate sono mai stati segnalati all'■USSI.

E questo nonostante il ricorrente fosse al corrente di dover comunicare all'■USSI ogni cambiamento della sua situazione personale e finanziaria (cfr. le avvertenze presenti sulle singole richieste di rinnovo delle prestazioni riprese supra consid. 2.3. e 2.4.).

Il comportamento del ricorrente, che ha taciuto tutti gli elementi suindicati, risulta in contrasto con quanto previsto dagli art. 67 e 68 Las (cfr. supra consid. 2.2.) e ricade peraltro nel campo di applicazione dell'■art. 9a cpv. 1 lett. e Reg.Las (cfr. supra).

In proposito cfr. pure p.to F.2. delle linee guida CSIAS.

Nella presente fattispecie, si giustificava, di conseguenza, la riduzione, quale sanzione, delle prestazioni assistenziali, peraltro poi non applicata nei confronti di RI1 in quanto il medesimo non ha più beneficiato di prestazioni Las successivamente a gennaio 2025.

2.8. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las).

L'art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.

L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. b LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

E. 6

Carta _____ di Banca _____, nr. tessera _____ Per il conto associato all'IBAN _____, non sono in grado di fornire ulteriori informazioni

in quanto il conto è stato oggetto di sequestro da parte delle autorità doganali UDSC, in relazione a una violazione delle leggi sui tabacchi;

E. 7

Carta _____, nr. tessera _____ Al momento, non risultano attività associate a tale carta. Inoltre non ho trovato alcun operatore collegato alla numerazione della carta.

E. 8

Carta _____, nr. tessera _____ Non risultano attività attive per questa carta

E. 9

Conto carta _____ nr. IBAN _____ Per questo conto, sono ancora in attesa di ricevere la conferma di chiusura per posta, poiché _____ non può rilasciare conferme dirette presso lo sportello, ma invia tali richiesta tramite il reparto competente. Desidero chiarire che la gestione dei conti non è mai stata sotto la mia diretta responsabilità, ma era affidata alla condivisione di terzi già noti alle autorità doganali. Sono stato raggirato da queste persone, che hanno sfruttato la mia fiducia come anche la mia difficoltà di comprensione e la mia cittadinanza svizzera per agevolare l'apertura dei conti. Inoltre, le operazioni e i profitti generati non sono mai stati utilizzati per il mio beneficio personale, né per migliorare il mio stile di vita o per effettuare acquisiti di valore. Tali somme, infatti, sono state interamente gestite da mio zio, che ne ha tratto ogni vantaggio economico.” (cfr. doc. 219-221). Con mail del 27 gennaio 2025, _____ ha comunicato al ricorrente che “ da una prima analisi la documentazione richiestale non è completa, attendiamo il resto (...) entro il 31.01.2025 .” (cfr. doc. 218-219). Il 5 febbraio 2025, l'USSI ha trasmesso ad RI1 uno scritto del seguente tenore: “ (...) siamo venuti a conoscenza che non ha inoltrato tutta la documentazione richiesta dal nostro ispettorato, con la conseguenza di non poter stabilire l'importo del suo reddito disponibile. Allo scopo di poter definire l'eventuale diritto alla prestazione assistenziale, tenendo conto delle nuove circostanze, la invitiamo a volerci trasmettere la documentazione richiesta nella lettera del 13.01.2025. La invitiamo a trasmetterci quanto sopra entro il 24.02.2025 informandola che fino al ricevimento di quanto a lei richiesto l'erogazione di un'eventuale prestazione assistenziale a far tempo dal mese di febbraio 2025 è sospesa” (cfr. doc. 237). Con mail trasmessa nella serata del 5 febbraio 2025, il ricorrente ha inviato all'Ispettorato “ il documento mancante relativo alla conferma di chiusura del conto presso _____ ” (cfr. doc. 218); trattasi uno scritto del 19 novembre 2024 che si limita a confermare la chiusura del conto _____ e ad indicare “ se avete deciso a favore di un trasferimento del credito, questo avverrà nel giro di alcuni giorni ” (cfr. doc. 236). Presone atto, con mail del 10 febbraio 2025, _____ ha, in particolare, informato il ricorrente del fatto che a quel momento la missiva del 13 gennaio 2025 e successivi solleciti non risultavano ancora ottemperati, ciò aveva portato alla sospensione delle prestazioni Las (cfr. doc. 224). L'ispettore ha, inoltre, convocato l'assistito presso il servizio dell'Ispettorato sociale, per il 17 febbraio successivo alle ore 09:00, intimandogli di portare con sé “ documento d'identità in corso di validità ” e “ tutta la documentazione ritenuta necessaria per esporre la propria situazione ” (cfr. doc. 214-215). RI1 ha risposto come segue: “ (...) desidero precisare che mi sono impegnato attivamente per fornirvi tutta la documentazione richiesta, incluse le chiusure dei conti necessarie per completare la pratica. Riconosco di non avere comunicato tempestivamente alcune informazioni e ammetto che questo è stato un mio enorme errore, il primo in questa

situazione. Nonostante ciò, ho compiuto ogni sforzo per recuperare i documenti richiesti. (...) Nonostante il mio impegno, ho ricevuto una vostra comunicazione che mi informava della sospensione dell'erogazione delle prestazioni assistenziali. Tale comunicazione, oltre a essere poco chiara, ha aggravato il mio disagio: ora mi trovo nella necessità di trovare una nuova sistemazione, con il concreto rischio di ritrovarmi senza un tetto, poiché i proprietari dell'immobile in cui risiedo non possono consentirmi di rimanere senza un regolare pagamento del canone. Questa situazione mi sta causando un forte disagio e uno stato di sofferenza, poiché sto subendo personalmente le conseguenze di una vicenda in cui i conti erano stati aperti per interessi legati a mio zio, il quale, non avendo possibilità di apertura diretta, si era avvalso di una persona svizzera come prestanome (..)" (cfr. doc. 216). _____ ha, quindi, ribadito quanto segue all'attenzione del ricorrente: " (...) in linea con quanto già comunicate, nel caso non sia possibile ottenere i documenti richiesti è suo dovere comprovare gli sforzi compiuti al fine di ottenere la documentazione necessaria. (...) Concretamente, abbiamo pianificato un'audizione al fine di permetterle di spiegarci meglio la sua situazione. Resta tuttavia la necessità di documentare quanto già richiestole e quanto di importante emergerà nel corso del nostro incontro" (cfr. doc. 206). Il ricorrente ha, poi, chiesto se fosse possibile anticipare l'incontro previsto per il 17 febbraio 2025 all'11 febbraio 2025, in ragione del fatto che " giovedì 13 febbraio dovrò presentarmi presso la Pretura di _____, dove con tutta probabilità sarò chiamato a scontare una pena detentiva in commutazione di una delle multe alle quali non riesco a far fronte " (cfr. doc. 192). In allegato, RI1 ha prodotto la citazione della Pretura penale di Bellinzona del 29 gennaio 2025, che lo invitava a comparire il 13 febbraio 2025 " per il pagamento della somma di fr. 1'020.- (di cui fr. 840.- multa + fr. 180.- di spese procedurali), ritenuto che in caso di mancato pagamento si procederà alla commutazione della multa in pena detentiva" (cfr. doc. 202) e la multa emessa nei suoi confronti in relazione al procedimento che lo vedeva opposto all'Ufficio federale della dogana (cfr. doc. 203). L'incontro presso l'Ispettorato è, quindi, stato rinviato al 25 febbraio 2025 (cfr. doc. 190-191) Con scritto del 26 febbraio 2025, rilevato che il ricorrente non si era presentato il giorno prima e non aveva preventivamente informato l'amministrazione in merito alla sua assenza, l'Ispettorato ha nuovamente richiamato l'attenzione di RI1 su quanto prevedono l'art. 9a cpv. 1 Laps e l'art. 68 LAS, precisando che sul formulario di richiesta di rinnovo delle prestazioni è riportato anche quanto previsto ai sensi dell'art. 21 Laps. Resolo attento del contenuto degli art. 36 Laps e 26 Las sulla restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, l'Ispettorato ha invitato il ricorrente a formulare le proprie osservazioni entro il 7 marzo successivo (cfr. doc. 175-176). Riguardo all'assenza al colloquio previsto per il 25 febbraio 2025, questa Corte rileva che, sentito successivamente dall'Ispettorato, il ricorrente ha dichiarato di avere scontato 28 giorni di pena detentiva a decorrere dal 13 febbraio 2025 (cfr. doc. 135, rr. 24-25), come del resto emerge anche dal decreto di commutazione della multa in pena detentiva sostitutiva emesso il 18 febbraio 2025 dalla Pretura penale (cfr. doc. 147-149). Contestualmente, RI1 è stato nuovamente convocato per un incontro presso gli uffici dell'Ispettorato sociale, per l'11 marzo successivo ed invitato a confermare la sua presenza entro il giorno prima via mail (cfr. doc. 173). In esito al verbale ed entro l'ulteriore termine contestualmente assegnatogli per produrre tutta la documentazione necessaria a verificare la sua situazione, il ricorrente (che sentito presso l'Ispettorato ha dichiarato di non avere annunciato all'USSI i proventi di attività varie, soggiorni all'estero, carte di debito e credito a suo nome e relazioni bancarie a lui intestate; cfr. doc. 130-146) non ha prodotto quanto avrebbe dovuto, né ha saputo giustificare la mancanza di alcuni degli elementiestigli e

meglio come emerge tanto dal “ rapporto Ispettorato – chiusura caso ” del 4 aprile 2025 (cfr. doc. 112-115), quanto ed in particolare dall’addendum del 9 aprile successivo (cfr. doc. 116-119), redatto dopo che il ricorrente, con mail del 4 aprile 2025, ha trasmesso all’Ispettorato ulteriore documentazione, comunque non esaustiva in rapporto a quanto richiestogli (cfr. doc. 19-21). Dal rapporto di chiusura del caso del 4 aprile 2025, redatto dall’Ispettorato della Sezione del sostegno sociale, emerge che mentre beneficiava delle prestazioni Las, il ricorrente avrebbe svolto due attività lavorative, una in Ticino (tramite la ditta individuale “ _____ ”; “ traffico di sigarette ”) ed una a _____, i cui proventi non sono stati dichiarati all’USSI. Ne risulta, inoltre, che RII avrebbe sottaciuto all’amministrazione “ di possedere diverse relazioni finanziarie ”, per le quali non ha, poi, prodotto, se non in parte, la documentazione richiestagli. Vi sarebbero, inoltre, stati viaggi all’estero non annunciati all’USSI (cfr. doc. 112-115). Quello stesso 4 aprile, RII ha trasmesso all’Ispettorato un link “ dal quale poter scaricare l’intera cartella contenente i file richiesti ” (cfr. doc. 19 e segg.). Esaminata la documentazione così trasmessa dal ricorrente, con addendum al rapporto di data 9 aprile 2025, l’Ispettorato ha rilevato che parte della documentazione richiesta ad RII per valutare la sua situazione finanziaria e personale mancava ancora all’appello. In particolare, relativamente alla documentazione mancante per alcune carte e relazioni bancarie, il ricorrente si è limitato a produrre le richieste di documenti/estratti rivolte via mail ai diversi istituti, asserendo, però, di non avere mai ricevuto risposta. Relativamente all’attività lavorativa negli _____ ed al permesso di soggiorno/lavoro conseguentemente rilasciatogli, RII ha trasmesso “ una serie di screenshot dal PC con ricerche sulla ditta al fine di dimostrare che la stessa non esiste più ”, ma, ha concluso l’Ispettorato, “ la documentazione inviata non permette di stabilire con sufficienti sicurezza che la relazione con il datore sia terminata ”, né dimostra “ inequivocabilmente la decadenza del permesso di lavoro ” (cfr. doc. 15-18). Con decisione del 15 aprile 2025, l’USSI non è entrata nel merito della domanda di prestazioni Las del ricorrente per quanto concerne il mese di febbraio 2025 (cfr. supra consid. 1.1.). Con una seconda decisione, pure del 15 aprile 2025, l’USSI ha applicato nei confronti di RII una sanzione di fr. 300.00 per tre mesi, a far tempo da aprile 2025, in ragione del fatto che il medesimo “ non ha annunciato un reddito da attività professionale, non ha annunciato tutte le sue relazioni finanziarie, non ha annunciato le sue assenze all’estero, entro il termine assegnatogli non ha fornito giustificazioni valide ” (cfr. doc. 529). Con ulteriore decisione del 17 aprile 2025, l’USSI, in ragione del fatto che “ l’assenza di documentazione finanziaria e la mancata comunicazione di permanenza all’estero non permettono di stabilire un eventuale diritto alle prestazioni assistenziali ” e che, quindi, “ le prestazioni riconosciute per il periodo 01.05.2020 - 31.01.2025 devono essere restituite ”, ha ordinato al ricorrente la restituzione di complessivi fr. 110'360.- a titolo di prestazioni ordinarie indebitamente percepite e di fr. 5'133.15 di prestazioni speciale, per un totale di fr. 115'493.15 (cfr. doc. 514-519). Con reclamo del 18 aprile 2025, RII, ha sostanzialmente contestato le tre decisioni rese nei suoi confronti. Egli ha, da un lato, ammesso di non avere fornito tutta la documentazione richiestagli, ribadendo, però, in relazione a quanto mancante, di avere contattato i vari istituti per procurarsi quanto necessario senza, a suo dire, ottenere una risposta. RII ha poi fatto valere o di non avere esercitato le attività imputategli, o di non averne tratto guadagni, di non avere dichiarato “tutte le relazioni finanziarie ” riconoscendo in tale agire “ un’omissione non intenzionale, i quanto i conti non presentano movimenti rilevanti (tranne il conto Banca _____, posto sotto sequestro dalle autorità doganali in relazione al traffico di tabacchi (...))”, di essere stato una sola volta negli _____, e meglio come risulta

dal suo passaporto, che il permesso di soggiorno/lavoro negli _____ è scaduto e che l'attività per la quale avrebbe ivi dovuto essere attivo " risulta inesistente come da verifica con i link forniti " (cfr. doc. 476-478). Nessun ulteriore documento è stato contestualmente presentato dall'allora reclamante. Dopo che il 18 giugno 2025 RI1 ha presentato una richiesta per un aiuto d'urgenza (cfr. doc. 44-450), l'USSI ha nuovamente domandato al ricorrente di produrre, in particolare, la documentazione bancaria che risultava ancora mancante e la comprova della conclusione del rapporto di lavoro con la _____, _____ (cfr. doc. 446). Nulla è pervenuto all'amministrazione. Anche a seguito della richiesta di rinnovo delle prestazioni Las presentata il 30 luglio 2025 (cfr. doc. 387-389) il ricorrente è stato sollecitato a produrre la documentazione più volte richiestagli (cfr. doc. 385-386) ed ancora una volta nessun ulteriore documento è stato presentato a complemento di quanto richiesto dall'USSI. Il 7 agosto 2025, RI1 ha nuovamente ribadito che non gli era possibile produrre quanto sollecitatogli, segnatamente non essendo disponibili hotline, assistenza e contatti dei vari istituti bancari presso i quali era chiamato a procurarsi la documentazione richiestagli (cfr. doc. 382-383).

2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente esaminati gli atti di causa, ritiene che l'operato dell'USSI, che ha deciso di non entrare nel merito della domanda di prestazioni Las per il mese di febbraio 2025, vada approvato. Al riguardo occorre, in primo luogo, evidenziare che l'amministrazione ha varie volte reso attento il ricorrente dell'importanza e del ruolo decisivo della documentazione richiestagli al fine di determinare l'eventuale diritto a prestazioni assistenziali ordinarie. Innanzitutto, sui singoli moduli di richiesta di rinnovo delle prestazioni Las è indicato che " Ogni cambiamento della sua situazione economica e familiare dovrà essere debitamente documentato " (cfr. ad esempio, doc. 755-757). In secondo luogo, le singole decisioni con le quali nel tempo sono state riconosciute al ricorrente le prestazioni Las riportano pure l'indicazione circa l'" obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica " e l'avvertenza " se il richiedente non rispetta quanto richiesto l'Ufficio si riserva l'applicazione di una sanzione (cfr. art. 9a RegLas) " (cfr., ad esempio, doc. 751-752). Le comunicazioni trasmesse al ricorrente contestualmente alle decisioni con cui gli è stato man mano riconosciuto il diritto alle prestazioni Las, poi, indicano " le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e informazioni necessari all'accertamento dell'unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta . La informiamo che in mancanza di quanto richiesto l'Ufficio potrà decidere di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione . Se il richiedente non rispetta quanto richiesto l'Ufficio si riserva l'applicazione di una sanzione (art. 9a RegLas) " (cfr. doc. 560, 581, 595, 631, 649, 676, 693, 750, sottolineatura della redattrice) In secondo luogo, questa Corte rileva che nel caso concreto, quando ha emesso la decisione del 2 gennaio 2025, con la quale accordava al ricorrente le prestazioni Las per gennaio e febbraio 2025 (cfr. doc. 556-559), l'Ispettorato si trovava confrontato alla necessità, poi comunicata al ricorrente con mail del 13 gennaio 2025, di procedere ad un " riesame della sua situazione ", ritenuto che dalla documentazione trasmessa il 17 dicembre 2024 dal Gruppo Inchieste Antifrode doganale dell'UDSC all'Ispettorato, emergevano diversi " elementi " che si rivelavano " meritevoli di approfondimenti " (cfr. supra consid. 2.2. e doc. 541-544). In particolare, nella documentazione in questione figurano conti bancari intestati al ricorrente, con accrediti a suo beneficio da terzi, oppure carte di credito/debito sempre riconducibili a RI1, mai dichiarati all'USSI o, ancora, elementi nel senso di attività svolte dal medesimo, con relativi proventi. Elementi, questi, che nelle varie domande di rinnovo delle prestazioni Las

presentate perlomeno da aprile 2024 (e meglio dalla prima presente nell'incarto trasmesso a questa Corte; cfr. doc. 755-757), RII non aveva dichiarato all'USSI, sebbene fossero atti ad influire e modificare la sua situazione finanziaria e personale. Richiestagli, quindi, a gennaio 2025 la documentazione completa relativa alle relazioni bancarie a lui intestate/riconducibili, alle carte, al permesso di soggiorno all'estero e ad eventuali attività svolte, RII non ha in definitiva mai prodotto completamente la documentazione richiestagli, non permettendo, quindi, all'USSI di determinare concretamente il suo diritto alle prestazioni in ragione degli elementi emersi nel dicembre 2024. Nemmeno in sede ricorsuale, RII ha versato agli atti quanto richiestogli. Anzi. Ha fatto valere di non avere potuto produrre tutto quanto richiestogli non per "(sua) negligenza", ma "per mancate risposte degli istituti" o per "assenza di supporto" da parte dell'USSI (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I). Linea, questa, che il ricorrente ha del resto mantenuto anche successivamente alla decisione su reclamo resa nei suoi confronti, e meglio quando ad agosto 2025 ha presentato un'ulteriore domanda di prestazioni Las e si è visto ribadire dall'USSI la richiesta di produrre la documentazione bancaria che a quel momento egli non aveva ancora trasmesso all'amministrazione (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 385-389) ed ha nuovamente ribadito che non gli era possibile produrre quanto sollecitatogli, segnatamente non essendo disponibili hotline, assistenza e contatti dei vari istituti bancari presso i quali era chiamato a procurarsi la documentazione richiestagli (cfr. doc. 382-383). Al riguardo, il TCA che l'asserita mancata risposta da parte degli istituti rimane una mera allegazione del ricorrente e che non appare verosimile che un istituto bancario, sollecitato dal titolare di una relazione, non dia seguito ad una richiesta di documentazione. Questa Corte constata poi, a titolo esemplificativo, che, laddove, per la _____ AG il ricorrente ha preteso di non poter reperire i documenti richiestigli poiché "telefonicamente, mi è stato riferito che l'unico canale per la gestione del conto è tramite l'applicazione _____, trattandosi di una banca esclusivamente online. _____, a sua volta, non mette a disposizione né un contatto email né un numero telefonico visibile sul sito", dal sito di _____ risulta indicato l'indirizzo email di supporto, e meglio " _____ " (cfr. https://www._____ nella versione consultabile il 17 novembre 2025). È inoltre disponibile _____ Support, con assistenza AI. Per la relazione presso _____ AG, come del resto risulta dall'addendum al rapporto di chiusura del 9 aprile 2025, è vero che l'utente ha prodotto uno scambio di mail con l'istituto nel quale chiede di avere gli estratti conto. Ora, volendo per ipotesi di lavoro ritenere che egli non abbia ricevuto riscontro alla del 19 marzo 2025 mail con cui ha trasmesso all'istituto la propria carta d'identità, non risulta che RII non risulta avere più sollecitato in alcun modo la banca (cfr. doc. 50-53). Per l'estratto conto della carta di debito _____, in relazione alla quale il 4 aprile 2025 il ricorrente aveva comunicato, tra l'altro, che "l'opzione per i contatti telefonici non è funzionante" (cfr. doc. 19), il TCA rileva, però, che _____ dispone di due modalità di contatto, tramite numero telefonico + _____ e chatboot (cfr. _____ 17 novembre 2025). Per il conto Banca _____ avente IBAN _____ _____ _____ 0, per il quale RII, il 4 aprile 2025, ha fatto valere di essersi "recato fisicamente presso una filiale Banca _____, dove mi è stato confermato che il conto in questione non è intestato a mio nome. Tuttavia mi è stato detto che senza una richiesta formale dell'autorità competente da parte di una Pretura, non possono rilasciare dichiarazioni scritte. Anche la mia richiesta email non ha ricevuto risposta" (cfr. doc. 19), il TCA rileva che tali dichiarazioni risultano inverosimili alla luce del fatto che come risulta dalla pagina 1/3 dell'"incarico di chiusura" in atti, il conto _____ del "cliente RII" presso Banca _____ indica quale "istruzione" il versamento esterno a beneficio del conto Banca

_____ 0 avente quale beneficiario proprio il ricorrente (cfr. doc. 250). Ne consegue che il comportamento di RI1, il quale malgrado esplicita e reiterata richiesta non ha prodotto esaustivamente la documentazione necessaria alla valutazione del suo caso, configura una violazione del dovere di collaborare dei richiedenti l'assistenza sociale (cfr. art. 67 e 68 Las; 43 cpv. 3 LPGA). In simili condizioni, non avendo dato completo seguito alle richieste dell'USSI di fornire la documentazione relativa alla sua situazione economica e personale, il ricorrente ha impedito all'amministrazione di verificare correttamente il suo eventuale diritto a prestazioni assistenziali (cfr. anche STF 8C_61/2023 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023; STCA 42.2016.23 del 15 marzo 2017; STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016; per un caso nel quale, invece, il TCA ha ritenuto che il ricorrente non era stato informato delle possibili conseguenze della mancata produzione della documentazione necessaria a verificare la sua situazione e quindi stabilire se aveva, o meno, diritto alle prestazioni Las ed ha quindi accolto il relativo ricorso, si veda la STCA 42.2016.19 del 14 dicembre 2016). Di conseguenza, in mancanza della documentazione necessaria per verificare l'effettiva situazione del ricorrente in conseguenza di quanto emerso dalle informazioni trasmesse all'Ispettorato il 17 dicembre 2024, a ragione l'USSI, sostanzialmente riconsiderando (rammentato che l'amministrazione può riconsiderare una propria decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell'11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007) la propria decisione del 2 gennaio 2025, con decisione del 15 aprile 2025 non è entrato nel merito della domanda di rinnovo di prestazioni assistenziali ordinarie inoltrata dal ricorrente nel dicembre 2024 per quanto attiene alle prestazioni di febbraio 2025. B) Ricorso contro la decisione su reclamo del 7 luglio 2025 2.5. Sebbene il ricorso presentato da RI1 sia stato fatto quale " formale contestazione della decisione su reclamo del 3 luglio 2025 " - decisione, questa, che come visto concerne unicamente la non entrata in materia per le prestazioni assistenziali di febbraio 2025 - il ricorrente ha sviluppato anche alcune argomentazioni concernenti la sanzione pronunciata nei suoi confronti con decisione del 15 aprile 2024 (cfr. supra consid. 1.5.) e confermata con decisione su reclamo del 7 luglio 2025 dall'USSI, con la quale l'amministrazione ha stabilito quanto segue: " (...) Preliminarmente si rileva che, non avendo il reclamante avuto diritto alle prestazioni assistenziali dal mese di febbraio 2025, la sanzione non risulta essere stata applicata. Contrariamente a quanto indicato dal reclamante, egli ho ommesso di indicare l'apertura della ditta individuale " _____ ", nonché l'attività professionale quale "Operation Manager" presso una ditta di _____ e le numerose sue relazioni finanziarie. Egli nei numerosi formulari di rinnovo delle prestazioni assistenziali non ha mai dichiarato quanto a lui sopra contestato. In sede di audizione di fronte all'Ispettorato sociale ha confermato di aver annunciato all'USSI unicamente il conto presso Banca _____. Al reclamante, beneficiario delle prestazioni assistenziali dal mese di ottobre 2019, era infatti ben noto il suo dovere di informare l'USSI circa ogni cambiamento della propria situazione personale ed economica. Nonostante ciò egli ha deciso di omettere tali informazioni. L'assistito non ha fornito idonee giustificazioni e il suo grave comportamento giustifica la sanzione, che è quindi adeguata e proporzionata." (cfr. doc. 415-424). Chiamato a pronunciarsi sulla sanzione emessa nei confronti di RI1, il TCA ricorda che l'art. 23 cpv. 1 Las prevede che le prestazioni assistenziali strettamente

indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole del suo stato. Il cpv. 2 Las enuncia che l'importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale. Ai sensi dell'art. 9a del Regolamento sull'assistenza sociale (Reg.Las): " "1 Le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse nei seguenti casi: a) il beneficiario non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal presente regolamento; b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli; c) il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono sussidiarie; d) il beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l'obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps); e) il beneficiario fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps); f) il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d'ordine e di controllo imposte dall'Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto; g) il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d'inserimento, ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo." Giusta l'art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni assistenziali, l'autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l'indicazione dei rimedi giuridici. Il cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell'autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date. Secondo il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo. Anche con riferimento alla sanzione inflitta al ricorrente, questa Corte ritiene che l'operato dell'USSI, che ha a più riprese ricordato al ricorrente quanto previsto dal citato art. 9a Reg.Las (cfr. supra consid. 2.3.), vada tutelato. L'istruttoria ha infatti permesso di concludere che il ricorrente - per esempio e come del resto egli stesso, non da ultimo sentito a verbale l'11 marzo 2023, ha ammesso - non aveva annunciato all'USSI il conto presso Banca _____ (" sequestrato dalle autorità doganali "), " aperto per l'importo di sigarette ", " utilizzato " da RI1 " anche per le mie spese personali ", per il quale egli disponeva di almeno una carta di credito e di una di debito (cfr. doc. 137). Ancora, il ricorrente ha dichiarato di avere commesso un " errore (...) nel non aver riferito all'USSI " dell'esistenza della carta prepagata _____ (cfr. doc. 138) e di avere taciuto l'esistenza del " conto legato alla Banca _____ di _____ " " in quanto vi transitavano pochi soldi " (cfr. doc. 138). RI1, poi, ha dichiarato di " non avere voluto " dichiarare il conto relativo alla _____ nr. _____, " emessa da una banca tedesca che si chiama _____ ", utilizzato dal ricorrente per " dirottare su altri conti i proventi del commercio di sigarette ", poiché il conto in questione era " legato ad un'attività illecita " (cfr. doc. 139), eccetera (cfr. supra consid. 2.3.) Le asserzioni ricorsuali secondo cui " ho dichiarato i conti a mia disposizione e giustificato quelli utilizzati da mio zio, in cui io fungevo solo da prestanome ", non ne soccorrono a posizione. Analogamente vale per quanto concerne il mancato annuncio di soggiorni all'estero, ritenuto come è il ricorrente stesso ad avere indicato, per esempio, che " avrei potuto annunciare la visita presso i parenti in _____ " (cfr. doc. 134), che negli _____ " se non sbaglio vi sono stato 2 volte ", che peraltro " entrambe le volte ho beneficiato dell'aiuto di mio zio per il viaggio in aereo

così come per il soggiorno ” (cfr. doc. 136) e che dal suo passaporto (peraltro emesso a marzo 2023 e, quindi, forzatamente silente su eventuali viaggi precedenti, in particolare alla volta degli _____) risulta ch’egli si è recato all’estero perlomeno a gennaio 2024 (cfr. doc. 81-83). Il tutto ricordato, peraltro, che dal decreto d’accusa _____ del 20 luglio 2021, cresciuto in giudicato, emerge che il ricorrente è stato condannato per infrazione alla LF legge sugli agenti terapeutici in relazione a “ sciroppi per la tosse ” che ha importato dalla _____ (cfr. doc. 151-152). Infine, il ricorrente pretende che “ né con _____ né con _____ vi era attività effettiva ”. Ora, RI1, sentito a verbale l’11 marzo 2025, in relazione alla _____ ha dichiarato “ circa nel 2022 mio zio _____ mi ha proposto di aprire una società in Ticino (ditta individuale) per rendere verosimile l’importazione e la commercializzazione di tabacchi e affini lavorati all’estero. Concretamente io o registrato la ditta individuale con pochi franchi ed accompagnavo mio zio per i negozi del _____, in quanto mio zio no parla l’italiano, per proporre la commercializzazione dei prodotti inoltre mi sono occupato di creare il sito internet per la vendita online, la preparazione dei pacchi e la relativa spedizione. Mio zio che risiede in _____ comprava le sigarette nei duty free shop e li importava senza dichiarazione doganale (...) ” (cfr. doc. 135) ed ha, poi, aggiunto, alla domanda a sapere che natura avessero alcuni accrediti sul conto presso Banca _____, che si trattava di “ persona che hanno acquistato sigarette da me ” (cfr. doc. 144). Ne consegue che né le relazioni bancarie ulteriori rispetto a quella ove veniva corrisposta la prestazione Las mensile, né le rispettive carte di credito/debito, né i soggiorni all’estero, né i guadagni tratti da attività non annunciate sono mai stati segnalati all’USSI. E questo nonostante il ricorrente fosse al corrente di dover comunicare all’USSI ogni cambiamento della sua situazione personale e finanziaria (cfr. le avvertenze presenti sulle singole richieste di rinnovo delle prestazioni riprese supra consid. 2.3. e 2.4.). Il comportamento del ricorrente, che ha taciuto tutti gli elementi suindicati, risulta in contrasto con quanto previsto dagli art. 67 e 68 Las (cfr. supra consid. 2.2.) e ricade peraltro nel campo di applicazione dell’art. 9a cpv. 1 lett. e Reg.Las (cfr. supra). In proposito cfr. pure p.to F.2. delle linee guida CSIAS. Nella presente fattispecie, si giustificava, di conseguenza, la riduzione, quale sanzione, delle prestazioni assistenziali, peraltro poi non applicata nei confronti di RI1 in quanto il medesimo non ha più beneficiato di prestazioni Las successivamente a gennaio 2025. 2.6. Alla luce di tutto quanto precede, le decisioni su reclamo del 3 e del 7 luglio 2025 meritano conferma. 2.7. Per completezza, il TCA rileva, da ultimo, che il ricorrente in sede ricorsuale non contesta l’ulteriore decisione su reclamo resa nei suoi confronti il 4 luglio 2025. Mediante tale provvedimento, l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione emesso nei confronti del ricorrente il 17 aprile 2025 (per le prestazioni indebitamente percepite dal maggio 2020 al gennaio 2025, per totali fr. 115'493.15; cfr. doc. 487-492) poiché, essenzialmente, RI1 “ non ha mai annunciato all’USSI né i conti in suo possesso né le attività lavorative da lui svolte ” e “ le prestazioni assistenziali mensili versate ” al medesimo “ per il periodo dal mese di maggio 2020 al mese di gennaio 2025 erano state calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione le informazioni emerse in sede di istruttoria da parte dell’Ispettorato sociale. Nonostante all’interessato siano state richieste tutte le informazioni per poter ricalcolare il corretto diritto alle prestazioni assistenziali, egli non vi ha provveduto. Ne consegue che l’USSI, non potendo stabilire il diritto dell’interessato alle prestazioni assistenziali, ha correttamente rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 17 aprile 2025 tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali a lui versate per complessivi CHF 115'493.15 ” (cfr. doc. 425-435). RI1, come detto, non contesta la decisione su

reclamo del 4 luglio 2025, limitandosi a chiederne la sospensione. In concreto, questa Corte ricorda che nella decisione su reclamo del 4 luglio 2025, l'USSI si è impegnato ad attivare d'ufficio la procedura inerente il condono (cfr. consid. H della decisione su reclamo del 4 luglio 2025; doc. 434). 2.8. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.